

Condizionalità ex-ante generali

Area	Condizionalità ex-ante	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁶⁹ e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁷⁰	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 2000/43/CE sulla non discriminazione sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive UE sulla non discriminazione; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle direttive UE sulla non discriminazione.
2. Parità di genere	Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace.	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su

⁶⁹ GU L 303 del 2.12.2000, pag.16.

⁷⁰ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

		<p>dati di fatto;</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere; – meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgono le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere.
3. Disabilità	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ⁷¹ .	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili; – dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa; – un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi;

⁷¹ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35 pubblicazione della decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

		<ul style="list-style-type: none"> - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità.
4. Appalti pubblici	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la loro idonea supervisione e vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; - misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e adeguatezza delle relative informazioni; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.

5. Aiuti di Stato	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato.	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁷² e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁷³ .	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della legislazione ambientale dell'Unione sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; – una strategia per la formazione e la

⁷² GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
⁷³ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

		<p>diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS;</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa.
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	<p>Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.</p> <p>Esistenza di un sistema efficace di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati che comprende: <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; - dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; - un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> - la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma; - la fissazione di obiettivi per tali indicatori; - il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche,

		<p>raccolta puntuale e disponibilità pubblica dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none">- esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.
--	--	---